

COMPITI SPECIFICI DEGLI AMMINISTRATORI DEI BENI TEMPORALI NELLA CHIESA

Introduzione

«La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri» (can. 1254 §1). Il decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis* (n. 17) del Concilio Vaticano II esplicita gli scopi per i quali la Chiesa può possedere beni temporali e il Codice di diritto canonico del '83 li riprende puntualmente: «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 §2). Secondo il Codice, esistono specifiche normative, emanate successivamente per dare continuità e garantire le proprie finalità ecclesiali¹.

Ci sono diverse persone responsabili nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, iniziando dal compito tutto particolare del Romano Pontefice che, «in forza del primato di governo, è il supremo amministratore ed economo di tutti

¹ Una recente lettera circolare della Santa Sede rileva la centralità della finalità dei beni ecclesiastici: CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera Circolare *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 2 agosto 2014, Città del Vaticano 2014, 4. Per questo tema, vedi anche Y. SUGAWARA, «L'importanza della finalità nelle norme canoniche sui beni temporali della Chiesa», *Periodica* 100 (2011) 261-283.

i beni ecclesiastici» (can. 1273). Inoltre, le Conferenze episcopali hanno facoltà di emanare norme opportune per una appropriata amministrazione dei beni ecclesiastici. In questo articolo, tuttavia, trattiamo i casi delle Chiese locali e degli Istituti religiosi, cioè gli Ordinari dei luoghi e i Superiori maggiori, assistiti da diversi amministratori, che devono adempiere i compiti specifici affinché la gestione dei beni sia conforme ai fini della Chiesa, rispettando pienamente la sua natura e la sua missione. Nelle pagine seguenti esponiamo l'ordinamento canonico, l'orientamento e le leggi nella Chiesa che gli amministratori di beni ecclesiastici devono conoscere e osservare.

Amministrare i beni è un atto di governo che comporta scelte di indirizzo specifico, congruenti con i fini specifici di ciascuna persona giuridica². Nel Codice di diritto canonico, ad ogni livello e gruppo, è previsto un governo per favorire la comunità ecclesiale nella realizzazione delle finalità proprie, assegnando ad ogni categoria di fedeli l'autorità prevista. Nella Chiesa il governo riguarda essenzialmente le persone, ma non traslascia le cose: un Superiore per le persone e un amministratore per i beni. I due uffici possono essere identificati nella stessa persona, ma nelle comunità di una certa dimensione, ad esempio diocesi e Istituti religiosi, la legislazione ecclesiastica prescrive di assegnare i due incarichi a due soggetti diversi.

1. Alcuni elementi preliminari da affrontare

Ci sono diversi problemi che riguardano i beni temporali nella Chiesa odierna. Alcune chiese locali hanno difficoltà finanziaria a causa delle poche risorse materiali; alcune stanno riscontrando ristrettezze a causa della cattiva gestione dei

² L'amministrare i beni temporali appartenenti ad una persona giuridica pubblica rientra nell'esercizio di quella funzione di governo, propria del *munus regendi* della Chiesa. Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, Roma 2008, 420-421.

beni; altre, come diocesi e Istituti religiosi / monasteri si trovano in pericolo di fallimento, sebbene abbiano rispettato la povertà che gli è propria e abbiano profuso impegno per una giusta amministrazione dei beni. Prescindendo alcuni casi, caratterizzati da problemi morali che esistevano / esistono nella Chiesa, come negligenza o una vita da gran signore, chi può essere considerato il colpevole di tutto questo fallimento, bancarotta o ristrettezza negli affari economici? La causa è, forse, nei Vescovi e Superiori maggiori degli Istituti religiosi meno capaci, o negli amministratori, economi e assistenti che non hanno osservato le norme giuridiche ecclesiastiche e civili; o, forse, la causa è stata la disattenzione dei membri dei diversi Consigli di amministrazione, che avevano il dovere di dare un aiuto più efficace?

Nel Codice è dedicato un Libro alla gestione dei beni temporali della Chiesa (Libro V: cann. 1254-1310); i canoni in totale non sono numerosi, sono generali perché sono promulgati per la Chiesa universale e non entrano negli specifici dettagli. Nell'ordinamento giuridico, la Chiesa non legifera molto sui beni temporali, enunciando solo dei principi generali sul suo diritto ai beni temporali e sulla sua competenza e indicando una serie di principi sulla vigilanza. Per il resto si preferisce rinviare al Codice di diritto civile o canonizzare la legge civile.

La gestione economica, sebbene non sia l'unico campo dell'amministrazione nella Chiesa, è quello che richiede un'attenzione particolare nella società odierna, perché soffre la mancanza di esperti tra i responsabili e richiede un'innovazione sia nella struttura giuridica che nella mentalità dei soggetti coinvolti. Nel mondo odierno, con l'economia che sta registrando una grande velocità di cambiamento, la Chiesa ha bisogno di esperti della gestione materiale e di pastori capaci di comprendere l'urgenza di risolvere questo genere di problematiche. La Chiesa, infatti, non costituisce più un'eccezione negli affari economici del mondo e non può chiedere più indulgenza o tolleranza davanti alla legi-

slazione civile. La trasparenza nell'amministrazione dei beni temporali è parte importante per la credibilità del messaggio evangelico che la Chiesa annunzia al mondo, che oggi soffre nuovi modi di povertà e di miseria.

Nel Libro V del Codice del 1983, quasi tutti i canoni trovano corrispondenza nel Codice del 1917, il che significa che abbiamo una tradizione secolare e sicura della Chiesa; allo stesso momento ci rendiamo conto che stiamo vivendo su principi validi da oltre cento anni, in un mondo di grandi cambiamenti. Ora noi abbiamo bisogno di due elementi: utilizzare bene quel poco che è stabilito nell'ordinamento canonico relativamente all'amministrazione dei beni; formare fedeli capaci e competenti nei principi della dottrina sociale della Chiesa e nella legislazione vigente. Questa urgenza esige di accettare un cambiamento culturale e strutturale nella Chiesa; ad esempio introdurre la pratica di preparare il bilancio ad ogni livello, cioè saper calcolare e valutare costi e benefici in modo efficace, cosa attualmente non richiesta dal Codice di diritto canonico a tutti i soggetti interessati.

2. Alcuni principi generali per amministratori

2.1 Obbligatorietà dell'esistenza di amministratore

Ormai è noto a tutti che l'esistenza di un amministratore dei beni temporali, se un gruppo o una comunità è cresciuto oltre una certa misura, è necessaria o, anzi, obbligatoria. Anche nell'ambito della gestione economica, perché i Superiori ecclesiastici vengono raramente eletti o nominati secondo il criterio di valutare la capacità di amministrare i beni materiali, la presenza di un amministratore in una comunità ecclesiale è di fondamentale importanza in quanto la gestione dei beni temporali esige una particolare competenza. In una diocesi, in forza del can. 494 §1, la presenza dell'economo è obbligatoria. Il can. 636 §1 dice che «in ogni Istituto religioso ed in ogni sua provincia deve es-

serci un economo distinto dal Superiore maggiore»³. Se una persona giuridica pubblica nella Chiesa non ha propri amministratori in forza del diritto o dello Statuto di costituzione, l'Ordinario ha il diritto e il dovere di affidare l'amministrazione di tale comunità ecclesiale a persone idonee per un triennio, con possibilità di successive conferme (can. 1279 §2)⁴. Il can. 1280, un canone nuovo rispetto al Codice del 1917, impone a qualsiasi persona giuridica di avere, oltre all'amministratore, un Consiglio di amministrazione o almeno due consiglieri.

Il can. 494 tratta dell'economo diocesano. Il Vescovo, dopo aver consultato il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei consultori a livello diocesano, deve nominare come economo una persona riconosciuta quale esperta in economia e distinta per onestà (§1). Il mandato assegnato all'economo deve avere la durata di cinque anni, con la possibilità di rinnovarlo per altri quinquenni; egli non può essere rimosso dal suo ufficio mentre è in carica, se non per una grave causa (§2) e solo dopo aver consultato i due suddetti organi diocesani. Se lo stesso economo, in periodo di vacanza della sede diocesana, viene nominato amministratore della diocesi, il Consiglio per gli affari economici nomina temporaneamente un altro economo (can. 423 §2). La presenza dell'economo in una diocesi, infatti, è obbligatoria; egli deve essere nominato con cautela e distinto dal Vescovo e dal suo sostituto.

³ Anche nelle comunità locali sia istituito «per quanto è possibile» un economo distinto dal Superiore locale. Il canone si applica anche alle Società di vita apostolica. Per le norme sulla vita religiosa, cf. Y. SUGAWARA, «Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi nel Codice (can. 638)» *Periodica* 97 (2008) 251-282; «Le norme sui beni temporali negli istituti religiosi (can. 635)», in J.J. CONN – L. SABBARESE, ed, *Iustitia in caritate*, Fs. V. De Paolis, Città del Vaticano 2005, 411-429.

⁴ Il can. 1521 §1 del Codice del 1917 non raccomandava tale rinomina ed escludeva le donne da tale incarico.

Già agli inizi della storia della Chiesa esisteva una certa prassi: come gli Apostoli affidarono la cura delle mense e dei poveri ai diaconi (cf. *Atti* 6), successivamente anche i Vescovi affidavano l'amministrazione dei beni ai propri diaconi. Il Concilio di Calcedonia (451) prescriveva un economo per ogni diocesi; cioè obbligava ogni Chiesa, che aveva già un proprio Vescovo, ad avere anche un economo scelto dal proprio clero, che potesse amministrare i beni sotto l'autorità del Vescovo, in modo tale che non vi fossero Vescovi senza economo e i beni della Chiesa non venissero dilapidati (can. 26)⁵. Il secondo Concilio di Nicea (787) ribadiva la necessità dell'economo per ogni Vescovo e anche per monastero (can. 11)⁶. È evidente, quindi, che la Chiesa volle, sin dal periodo antico, distinguere esplicitamente il governo della persona giuridica da un'amministrazione ordinaria dei beni sia per la Chiesa particolare che per l'Istituto religioso.

2.2 *Principi per l'amministrazione dei beni ecclesiastici*

Colui che amministra i beni ecclesiastici non può ritenere i beni affidati come sua proprietà, ma deve impiegare ogni cura e attenzione per la loro conservazione e il buon utilizzo, affinché la Chiesa possa adempiere ai suoi fini con i beni posseduti (can. 1254). L'amministrazione dei beni per questo scopo richiede la direzione, la vigilanza ed il controllo del Superiore ecclesiastico, nel nostro caso il Vescovo diocesano e il Superiore maggiore degli Istituti religiosi. Spetta cioè al Superiore dell'amministratore dare le direttive circa l'amministrazione e controllare che gli atti relativi all'acquisto, alla conservazione e alla alienazione

⁵ Cf. G. ALBERIGO – AL., ed., *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* [= COD], Bologna 1991, 99.

⁶ Qualora non fosse stato scelto, autorizza il Vescovo di Costantinopoli a imporlo ai metropolitani e questi ai Vescovi loro suffraganei e dice: «La stessa norma deve essere osservata anche nei monasteri». COD, 147.

siano posti secondo le direttive della diocesi / Istituto e nel rispetto delle leggi ecclesiastiche / civili.

Il can. 1282 ricorda che gli amministratori dei beni ecclesiastici hanno l'obbligo di agire «in nome della Chiesa». Poiché l'elemento qualificante delle persone giuridiche pubbliche è di operare «in nome della Chiesa» (can. 116 §1), coloro che hanno parte all'amministrazione dei beni ecclesiastici (chierici e laici), devono adempiere i loro compiti in nome della Chiesa. Si tratta di persone che lavorano sia in forza di un legittimo titolo, sia senza un ufficio ecclesiastico (can. 145)⁷. L'espressione «agire in nome della Chiesa» significa che i beni siano amministrati secondo i fini della Chiesa, secondo la sua natura e la sua missione, e secondo le sue leggi. Giovanni Paolo II indica il criterio di competenza morale, e non solo tecnica, come principale fattore che deve guidare l'amministrazione dei beni di una diocesi e dà precise indicazioni: «l'amministrazione economica della diocesi sia affidata a persone competenti oltre che oneste, in modo che si possa proporre come esempio di trasparenza per tutte le altre analoghe istituzioni ecclesiastiche»⁸.

Il can. 1284 §1 impone a tutti gli amministratori l'obbligo di agire con diligenza (cf. *PG* 20); il modello della diligenza è quella del buon padre di famiglia che amministra i propri beni. Una diligenza del genere, formula tradi-

⁷ Il can. 1289 regola gli amministratori che svolgono la loro funzione non in virtù di un titolo di ufficio, ma in altro modo, ad esempio, designati dall'Ordinario senza il titolo o in virtù degli statuti. Chi ha assunto l'incarico di amministratore, anche includendo il caso di uno che lavora come volontario, non può abbandonarlo arbitrariamente, senza informare il Superiore interessato e nel rispetto degli impegni assunti. Se da un abbandono arbitrario derivano danni alla persona giuridica, l'amministratore dovrà rispondere di tali danni, prescrive il canone.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis* [= *PG*], 6 ottobre 2003, *AAS* 96 (2003) 825-924, 45. Vedi anche CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano 2004, 190.

zionale derivante dal diritto romano e utilizzata anche nel diritto civile moderno (ad esempio, Codice civile italiano, art. 1176), sta a sottolineare le virtù della responsabilità e della dedizione disinteressata.

3. I compiti particolari degli amministratori

Oltre al rispetto della finalità dei beni posseduti dalla Chiesa e al rispetto della volontà dei donatori o dei fondatori (can. 1284 §2, 3° e 4°) come criterio fondamentale nella gestione dei beni, il Codice elenca una serie di atti e di principi che devono essere seguiti da un amministratore per realizzare gli ordini di spesa decisi dal Superiore ecclesiastico.

3.1 *Compiti da adempiere prima della presa di possesso*

Il can. 1283 prescrive agli amministratori di fare il giuramento (1°) e di redigere un inventario (2°) prima di iniziare a ricoprire il proprio incarico. L'amministratore deve giurare di amministrare i beni *bene et fideliter* davanti all'Ordinario o a un suo delegato. Il canone annuncia il principio senza entrare nei dettagli del contenuto del giuramento, e di fatto non si sa quanti amministratori facciano effettivamente il giuramento richiesto. Si può dubitare, infatti, della stretta necessità di fare un giuramento davanti all'Ordinario, invece della promessa davanti al proprio Superiore⁹, ma poiché entrambi i Codici, precedente e vigente, mostrano una esplicita preoccupazione in questa materia, si deve riconoscere che la legislazione canonica richiede che gli amministratori

⁹ Il can. 1522 del Codice del 1917 diceva «coram Ordinario loci vel vicario foraneo». Nel caso di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica laicale o di diritto diocesano, questa norma può creare una difficoltà pratica. Poiché questi Istituti / Società non hanno un Ordinario interno, ogni volta che un amministratore (ad esempio, economo provinciale) assume il suo incarico, deve recarsi a pronunciare il giuramento all'Ordinario locale, mentre si tratta delle nomine del governo interno dell'Istituto o della Società.

siano consapevoli dell'importanza dell'incarico loro affidato e delle loro responsabilità.

Il numero 2° dello stesso canone ordina che ogni amministratore debba redigere un inventario *accuratum et distinctum* dei beni¹⁰. Non è difficile comprendere ciò che comanda il Codice perché, per una corretta amministrazione, è necessario conoscere con certezza in quale stato ha ricevuto l'amministrazione di una persona giuridica e, nel caso esista già un inventario, questo sia aggiornato evidenziando i cambiamenti effettuati. Solo a seguito della puntuale verifica del contenuto, si passa alla sottoscrizione. Nella storia della Chiesa, già nel 13° secolo, il Concilio ecumenico (primo Concilio di Lione) ordinava ai Vescovi, Abati, Decani, e a tutti gli amministratori di inventariare i beni ricevuti in amministrazione, all'inizio del loro incarico. Il creare l'inventario dei beni è divenuto, in tal modo nel corso dei secoli, la base per una corretta gestione dei beni nella Chiesa. Il Concilio, giustamente, prescriveva che l'inventario includesse anche i debiti e i crediti, e fosse presentato davanti al Capitolo o alla comunità¹¹. Nel numero 2° del suddetto canone, si precisa che un inventario, per essere *accuratum et distinctum*, deve descrivere e valutare le cose immobili, quelle mobili preziose, quelle mobili che in un qualsiasi modo appartengono ai beni culturali e altri beni¹². La prassi di comprendere lo stato patrimoniale della persona giuridica è una base necessaria per una buona amministrazione dei beni ecclesiastici.

¹⁰ Nel caso di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica, sarebbe l'impegno degli economisti adempiere queste opere.

¹¹ Costituzione *De usuris* del primo Concilio di Lione (1245) prescriveva di creare l'inventario alla presenza del Superiore o di un suo delegato, e di presentare l'elenco dei debiti e crediti davanti al capitolo o alla comunità. Cf. *COD*, 293.

¹² La costituzione *De usuris* in seguito elencava gli elementi da enumerare diligentissime in tal inventario: «i beni mobili e immobili, i libri, le carte, i documenti, i privilegi, gli ornamenti o paramenti ecclesiastici e tutto ciò che serve ai fondi urbani e rustici». *COD*, 293.

Tra le cose indicate nel numero 2°, può creare una certa difficoltà la nozione di beni culturali, distinta dalle cose preziose, in quanto si tratta di una nozione nuova nell'ordinamento canonico e nel Codice attuale non si trova un altro canone che parli di questo. Dalla lettera si potrebbe desumere che i beni culturali sono quelli che ispirano alla fede. Non è certo facile dare una descrizione esatta del concetto di creare un inventario. Nel 1999, la Pontificia Commissione ha emanato una lettera circolare ai Vescovi diocesani, dando precisa indicazione di curare il patrimonio storico-artistico, partendo anzitutto dall'inventario e dalla realizzazione del catalogo¹³. Secondo la tipologia, i beni materiali soggetti all'inventariazione-catalogazione si dividono in beni immobili (gli edifici di culto e annessi, i monasteri e i conventi, gli episcopi e le case parrocchiali, i complessi educativi e caritativi, e altro) e in beni mobili (le pitture, le sculture, gli arredi, le suppellettili, le vesti, gli strumenti musicali, e altro). Gli altri beni, compresi i documenti archivistici e i libri, dei quali è comunque auspicabile prendere coscienza per il loro valore antropologico, culturale e ambientale, sono oggetti di una diversa metodologia investigativa e ricognitiva¹⁴. Di queste opere è difficile immaginare se i parroci o i rettori della chiesa, senza l'aiuto di

¹³ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, 8 dicembre 1999, Proemio, in *EV* 18/2078-2087. La Commissione vuole sensibilizzare anche i Superiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. Si tratta di «un'operazione complessa e in continuo sviluppo, urgente e necessaria, che deve essere condotta con rigore scientifico per evitare soluzioni precarie e sperperi di risorse».

¹⁴ Cf. Lettera circolare (cf. nt. 13), 2.2. Dovranno essere fatte due copie dell'inventario, una da conservarsi nell'archivio dell'amministrazione, un'altra da conservarsi nell'archivio della curia, dice il 3°. *Apostolorum successores* (cf. nt. 8) n. 190.e elenca come uno dei compiti del Vescovo diocesano di promuovere la preparazione e l'aggiornamento di inventari, anche fotografici, nei quali vengano chiaramente enumerati e descritti i beni immobili e mobili preziosi o di valore culturale.

esperti laici, riescano ad adempiere all'incarico richiesto in modo soddisfacente. I Superiori ecclesiastici, inclusi i religiosi, realizzino in questo campo una collaborazione con esperti, capaci di valutare non soltanto il valore culturale ed economico, ma anche quello religioso¹⁵.

3.2 *Compiti principali durante l'incarico dell'amministrazione*

Per gestire i beni della Chiesa, il Codice dà le norme, sebbene molto generali, agli amministratori in una serie di canoni (cann. 1284-1289) affinché la Chiesa possa adempiere i propri fini utilizzando i propri beni.

3.2.1 Osservanza delle leggi

Il Codice esige dagli amministratori l'osservanza delle leggi, non soltanto di quelle canoniche ma anche di quelle civili. Per quanto riguarda l'osservanza delle leggi civili, nel can. 1284 §2, i due numeri fanno un esplicito riferimento ad esse: curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente (2°) e l'osservanza delle disposizioni canoniche e civili e dall'inosservanza della legge civile non derivi danno alla Chiesa (3°). Si tratta di una cautela finalizzata ad assicurare la proprietà di ciò che la Chiesa acquisisce e a tutelare il possesso nel modo più giusto. Inoltre, si devono osservare le prescrizioni del diritto civile relative ai contratti (can. 1290) e alle disposizioni *mortis causa* in favore della Chiesa (can. 1299 §2).

Oltre alla precauzione di non perdere i beni della Chiesa o recare danni, in modo particolare causati dalla non osservanza delle norme civili sui beni posseduti dagli enti ecclesiastici, gli amministratori devono comprendere l'estensione

¹⁵ Già il Concilio Vaticano II suggeriva l'aiuto di esperti laici dicendo «Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli [...] possibilmente con l'aiuto di esperti laici» (PO 17c).

dell'effetto della canonizzazione delle leggi civili nell'ordinamento canonico. La legge della Chiesa, infatti, non è solo quella contenuta nelle norme promulgate dall'autorità ecclesiastica, ma anche in quelle civili, canonizzate dalla stessa autorità ecclesiastica. Il principio della canonizzazione è stato presente nel corso dei secoli nel senso che le leggi civili producevano i medesimi effetti nell'ordinamento canonico¹⁶. La diversità delle culture e delle tradizioni giuridiche che la Chiesa ha incontrato nel suo sviluppo territoriale e sociale, ha suggerito che, per gli affari economici, si rinvii alle legislazioni vigenti nei diversi Stati. Con il rinvio alle leggi civili, queste diventano effettive anche nel campo canonico, non in forza dell'autorità della comunità politica, ma in forza della volontà della Chiesa.

Un altro elemento che l'amministratore deve conoscere, nello svolgimento del suo ufficio, riguarda l'accento che la Chiesa pone sull'osservanza delle leggi per il servizio al bene comune, in modo particolare nel campo del lavoro e della vita sociale. Il can. 1286 fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa (1°) che vuole mettere in pratica la propria dottrina sociale relativa all'istituzione e allo svolgimento dei rapporti di lavoro¹⁷. In molte situazioni, la remunerazione giusta ai lavoratori nella Chiesa (2°) implica la previdenza sociale in casi di malattia, invalidità e vecchiaia.

¹⁶ Mentre il Codice precedente si limitava ad enunciare i singoli casi di canonizzazione, il Codice attuale ha il can. 22 come disposizione generale. Oltre a questo, i principali casi di rinvio alla legislazione civile, per quanto riguarda il campo dei beni temporali, sono due: il can. 197 per la prescrizione e il can. 1290 per il contratto.

¹⁷ Come le fonti di questo canone sono indicate alcune encicliche e messaggi: *Quadragesimo anno* (1931) e *Divini Redemptoris* (1937) di Pio XI, *Mater et Magistra* (1961) di Giovanni XXIII, e anche *Apostolicam actuositatem* 22 e *Gaudium et spes* 67 del Vaticano II (1965). Certamente a questo proposito si può fare riferimento ad altre importanti encicliche, ad esempio, *Rerum novarum* di Leone XIII (1891), *Laborem exercens* (1981) e *Centesimus annus* (1991) di S. Giovanni Paolo II e *Caritas in veritate* di Benedetto XVI (2009).

3.2.2 Rendiconto e preventivo

Il Codice prevede esplicitamente l'obbligo di un rendiconto per le persone giuridiche. Il rendiconto è uno dei modi per il Superiore ecclesiastico di adempiere l'obbligo di controllo e vigilanza a lui richiesto (can. 1276 §1). Il can. 1284 §2, 8° obbliga tutti gli amministratori a chiudere i conti dell'amministrazione al termine di ogni anno. In modo particolare il can. 1287 §1 stabilisce che tutti gli amministratori di beni ecclesiastici presentino annualmente al proprio Ordinario una relazione circa la loro gestione, con una cauzione speciale esplicitata nel canone «riprovata la consuetudine contraria» (cf. can. 5 §1). A questo rendiconto sono obbligati tutti gli amministratori di beni ecclesiastici, siano essi chierici o laici delle persone giuridiche pubbliche soggette alla potestà del Vescovo diocesano. Il rendiconto deve essere annuale e sarà sottoposto al Consiglio diocesano per gli affari economici. Spetta ad ogni diocesi e ad ogni parrocchia specificare a quale autorità e in quali tempi consegnare il rendiconto; il canone non fornisce ulteriori specifiche.

Gli amministratori delle persone giuridiche che non sono soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, ad esempio economi degli Istituti religiosi di diritto pontificio (cf. can. 593), sono tenuti a rendere conto della proprie attività al loro Superiore competente, secondo il loro diritto proprio o gli propri statuti; se lo statuto non lo precisa, sono tenute a farlo al termine dell'anno (can. 1284 §2, 8°)¹⁸. Il can. 1287

¹⁸ Ad esempio, gli economi negli Istituti religiosi, nelle loro province e le loro case (can. 636 §2) o nelle Società di vita apostolica (can. 741 §1) sono tenuti a rendere conto della loro attività al proprio Superiore competente nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio; per le associazioni pubbliche di carattere diocesano (can. 319) e i monasteri *sui iuris* di cui al can. 615 presenteranno annualmente il rendiconto all'Ordinario del luogo, ed egli verso le case religiose degli Istituti religiosi di diritto diocesano situate nel proprio territorio ha il potere di prendere la visione (can. 637). Le persone giuridiche private, pur se evidentemente soggette al controllo e

§2, inoltre, introduce una novità rispetto al Codice precedente e cioè che gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da loro offerti alla Chiesa e non solo all'Ordinario diocesano. Il Codice indica l'obbligo di rendiconto di questo genere, diverso da quello richiesto nel §1, limitandosi ai beni offerti alla Chiesa dai fedeli e affida al diritto particolare la determinazione delle concrete modalità.

Nel can. 1284 §3 viene raccomandato, non imposto, agli amministratori di redigere il preventivo annuale delle entrate e delle uscite, rinviando al diritto particolare che imponga eventualmente l'obbligo di farlo e che definisca i dettagli per redigerlo. È da ricordare che il can. 493 parla dell'obbligo del Consiglio diocesano per gli affari economici di predisporre il bilancio preventivo e quello delle entrate e delle uscite¹⁹. Nel mondo economico d'oggi, tale bilancio preventivo è divenuto una prassi ormai comune e le persone giuridiche della Chiesa, in modo particolare quelle pubbliche, non siano eccezioni in questa materia anche se non si richiederebbe loro una rigidità pari a quella esercitata nel mondo commerciale.

3.2.3 Altri elementi

Il can. 1285 recita che l'amministratore dei beni nella Chiesa può fare delle donazioni, ma solo rispettando al-

alla vigilanza della competente autorità della Chiesa, non sono tenute all'obbligo di presentare il rendiconto economico relativo alla gestione annuale, ma si regoleranno su questo punto secondo quanto disposto dai loro statuti (can. 1257 §2; cf. can. 325 §1 per associazioni private).

¹⁹ La lettera circolare della Santa Sede (cf. nt. 1), a pagina 8 indica l'importanza del bilancio preventivo per gli Istituti di vita consacrata: «Ogni Istituto di vita consacrata [...] attui procedure che permettano una buona pianificazione delle risorse, prevedendo l'utilizzo di budget e di bilanci preventivi, la realizzazione e la verifica degli scostamenti, il controllo di gestione, la lettura oculata dei bilanci, le verifiche e la rimodulazione dei passi da fare».

cune condizioni. Innanzitutto le donazioni devono attuarsi secondo il fine della pietà e della carità cristiana e poi devono rientrare nell'ordinaria amministrazione, avendo come oggetto i soli beni mobili e non quelli assegnati al patrimonio stabile²⁰. In ogni caso, dal tenore del canone, l'amministratore può considerare la donazione come parte dell'amministrazione ordinaria.

Per quanto riguarda le cause, il can. 1288 prescrive che, per agire in giudizio o per fare opposizione, si abbia il permesso dell'Ordinario. Come «causa» si deve intendere qualsiasi processo giudiziale contenzioso che possa riguardare i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche; processo giudiziale che suole comportare rischi e spese. La norma vale in cause giudiziali contenziose, nel caso di lite sia attiva che passiva, sia in modo favorevole che in modo sfavorevole²¹. La licenza, stando al testo del canone, viene richiesta solo nel caso di processi contenziosi davanti al tribunale civile e non si richiede nel caso venga interessato un tribunale ecclesiastico.

Oltre agli elementi esposti sopra, il can. 1284 §2 prescrive che l'amministratore deve tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite e catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa. Nella diocesi o nell'Istituto religioso, i libri vanno conservati in un archivio conveniente ed idoneo; deposi-

²⁰ Il patrimonio stabile si intende quello che forma da beni che costituiscono la base economica minima e assicura la persona giuridica a sussistere in modo autonomo a curare i suoi specifici fini e servizi. La nozione appare di nuovo nel can. 1291 sull'alienazione dei beni ecclesiastici.

²¹ Non si prescrive, però, la nullità delle azioni giudiziali compiute senza il necessario permesso (cf. can. 10). Nel can. 1526 del CIC/17, la prescrizione non aveva la delimitazione del processo davanti al tribunale civile, ora è aggiunto «in foro civili» e parlava di Ordinario del luogo, ora essa può essere data dall'Ordinario proprio.

tando poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia (7° e 9°).

4. Il ruolo e il potere degli amministratori

4.1 *L'ambito del compito degli amministratori*

L'amministrazione dei beni rientra nel campo del governo e, seguendo la prescrizione del can. 1279 §1, «l'amministrazione dei beni spetta a chi regge immediatamente la persona cui i beni appartengono». Come atto di governo, ciascuna persona giuridica pubblica deve avere una persona responsabile per l'amministrazione, il quale è il Superiore con o senza amministratori.

Gli amministratori, anche se godono di un ampio spazio di autonomia definita dall'ufficio stesso (can. 131), sono subordinati al Superiore diretto, in forza dello stesso ufficio. In modo particolare, nei casi di una persona giuridica pubblica, poiché agiscono in nome e per conto della persona giuridica, questi devono rimanere nell'ambito delle proprie competenze e assolvere i compiti derivati dall'ufficio sotto la direzione del Superiore di ciascuno. A modo di esempio, l'economo diocesano deve amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, secondo le modalità approvate dal Consiglio per gli affari economici diocesano e secondo il preventivo approvato (can. 494 §3)²².

Esiste un campo di amministrazione quotidiana dei beni che l'economo svolge in virtù di un potere ordinario connesso al suo ufficio. Viene considerata amministrazione ordinaria il conservare e tutelare i beni, farli incrementare e destinarli ai fini istituzionali. Per ciò che non rientra nell'ambito della competenza autonoma dell'amministratore,

²² Il can. 1278 ammette che il Vescovo può affidare all'economo anche l'incarico di vigilare sulla gestione economica delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione di cui ai cann. 1276 §1 e 1279 §2. Questi ulteriori compiti affidati all'economo sono pure svolti sotto la responsabilità e la vigilanza del Vescovo.

egli ha un ruolo più limitato, ad esempio di assolvere un incarico esecutivo sotto la direzione del proprio Superiore, mantenendo sempre la libertà di proporre o consigliare il Superiore stesso.

L'amministratore deve rimanere sempre nell'ambito del potere a lui affidato. Se l'amministratore agisce nell'ambito delle sue competenze, in nome della persona giuridica, gli atti da lui posti sono considerati atti posti dalla persona giuridica. Se egli agisce contro le leggi della Chiesa e contro la volontà della persona giuridica, ha l'obbligo di rispondere in proprio degli atti posti. Il can. 1281 §3 precisa la responsabilità della persona giuridica circa gli atti posti invalidamente e illegittimamente (cf. can. 128). In tal caso l'amministratore ha il dovere di soddisfare o riparare i danni causati ai beni del patrimonio da lui amministrato.

In ogni persona giuridica, l'esistenza dell'amministratore non priva il Superiore del diritto di eseguire personalmente gli atti di amministrazione. Nella diocesi spetta al Vescovo l'organizzazione dell'amministrazione dei beni della Chiesa particolare, in ragione della presidenza che gli compete in essa. Gli amministratori hanno necessità della licenza prima di porre gli atti di amministrazione straordinaria (can. 1281), di alienare i beni ecclesiastici (can. 1291) e di introdurre una lite o di contestarla (can. 1288). Il permesso è un requisito necessario per la validità dell'atto (can. 124 §1; cf. can. 10). Il can. 1279 §1 conferisce all'Ordinario il potere di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

Nel caso degli Istituti religiosi, questo principio è enunciato più chiaramente: l'economo dell'Istituto religioso amministra i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore (can. 636 §1) ed è riservata al Superiore religioso la possibilità di porre gli atti di amministrazione (can. 638 §2). In tal maniera, in caso di particolare urgenza, il Superiore può eseguire gli atti dell'amministrazione ordinaria all'interno dell'Istituto, senza avvertire l'amministratore.

Il Superiore è il responsabile dell'amministrazione dei

beni. Il Vescovo determina le linee-guida sulla revisione dei bilanci e dei resoconti, precisa le finalità l'orientamento del campo finanziario della Chiesa particolare. Il Vescovo, pur avendo i propri amministratori, non è privo di responsabilità rispetto all'amministrazione economica della diocesi. Il Superiore, tuttavia, non deve sostituire l'economo e guidare gli atti in modo tale da ridurlo a un semplice esecutore né è lecito privare l'amministratore dell'iniziativa propria riconosciutagli nel suo ufficio. L'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica è proprio parte del suo compito di governo.

Analogamente nella vita religiosa, l'economo non è responsabile del modo con cui i singoli religiosi osservano il voto di povertà e neppure determina la direzione e le finalità dell'amministrazione dei beni. Questo è il ruolo del Superiore. L'economo, tuttavia, non è un semplice suddito ma un membro dell'Istituto che condivide lo stesso carisma per sua vocazione e ha la responsabilità della gestione dei beni dell'Istituto secondo il suo spirito e come il Capitolo generale / provinciale destina. L'economo, in tal contesto, esercita un proprio potere nell'attuare le indicazioni ricevute dal rispettivo Superiore; non può essere privato dal proprio ufficio ed è necessario trovare un corretto rapporto tra il Superiore e gli amministratori.

4.2 Il rapporto tra Superiori e amministratori

Sia i Superiori ecclesiastici che gli amministratori mettono il proprio potere e la propria responsabilità al servizio delle persone. Dato che entrambi hanno un compito che deriva dalla vocazione di essere membro della stessa Chiesa locale o dell'Istituto, dal punto di vista ecclesiale, il loro rapporto non può consistere in una mera distinzione tra lavori e funzioni.

L'ordinamento canonico esige che l'amministratore gestisca i beni sotto l'autorità / direzione del Superiore competente, ma questa espressione non deve provocare incomprensioni

nel rapporto tra le due funzioni. Un esempio: il Superiore ha potere assoluto mentre l'amministratore è mero esecutore della decisione presa, ossia semplice contabile. Poiché l'amministratore viene nominato o eletto secondo le norme del diritto, universale, particolare o proprio, e deve adempiere le sue funzioni secondo le legge della Chiesa, egli deve godere di una giusta autonomia e potere per amministrare i beni secondo lo spirito e le intenzioni della persona giuridica, ossia della diocesi o dell'Istituto religioso.

Dipendenza non significa cieca obbedienza, ma l'amministratore ha la libertà e l'autonomia necessarie per poter svolgere *bene et fideliter* la propria funzione. L'amministratore deve assumere la propria parte di responsabilità nella gestione e nel corretto sviluppo dei beni materiali, potendo seguire un cammino anche diverso da quello indicato dal Superiore o dal Consiglio, in conformità con il diritto particolare o proprio.

Il rapporto tra il Superiore e l'amministratore, in ambito ecclesiale, è di una dipendenza *sui generis*, nel senso che l'economo dipende in modo positivo e costruttivo, sempre in vista del raggiungimento dello stesso fine che il Superiore persegue per il bene della comunità. Si deve permettere l'autonomia all'economo lasciando uno spazio di libertà per scegliere il modo di azione, stabilendo i metodi e i mezzi, ad esempio, di definire le spese quotidiane e l'usufrutto dei beni affidati, di redigere il bilancio preventivo e il rendiconto dell'operato. Quest'autonomia è soggetta a un controllo e una vigilanza da parte del governo nella Chiesa, ma non in maniera immatura o infantile.

Non è facile, nella pratica, definire esattamente il ruolo e il limite dei compiti affidati agli amministratori. Allo stesso modo è difficile accettare ora che non vi sia l'amministratore dei beni in un ente ecclesiastico a partecipare alle procedure per preparare e realizzare l'atto che ha maggior importanza per la persona giuridica. È necessaria una relazione di comunione tra le due figure in questione. Non

deve esistere il caso in cui il Superiore consideri che l'amministratore debba interessarsi esclusivamente alla tecnica della gestione di beni e non veda anche i concreti bisogni pastorali. Se il Superiore non perde la potestà della decisione finale, il rapporto tra il Superiore e l'amministratore deve avere uno stile di comunione, evitando la riduzione della relazione ad una semplice collaborazione nel campo pratico²³.

Né il Superiore né l'amministratore devono perdere di vista il fine e la ragione dell'esistenza dei beni nella vita ecclesiale. Per avere una giusta direzione su questo punto, l'amministratore ha bisogno di una guida che è il Superiore, il quale garantisce la comunione e l'unità degli atti nella persona giuridica riguardo all'amministrazione dei beni. Il Superiore è la persona posta a capo che riguarda non solo la disciplina dell'amministrazione dei beni ma soprattutto lo spirito pastorale garantendo la giusta autonomia dei diversi amministratori esistenti nelle comunità ecclesiali. Tra il Superiore e gli amministratori, perciò, deve esistere una relazione basata sulla fiducia tradotta in corresponsabilità, responsabilità cooperativa e sussidiarietà; qui trova posto una giusta gestione economica della Chiesa.

²³ Nel Codice attuale, è richiesta la presenza di un organismo collegiale che collabori nella gestione del patrimonio per adempiere una corretta amministrazione dei beni. Ma allo stesso Codice, il rapporto tra il Consiglio e l'amministratore rimane certa ambiguità terminologica in senso che il can. 1280 dice che ogni persona giuridica abbia il proprio Consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti, il Consiglio esiste per aiutare l'amministratore, non per aiutare il Superiore. Un Consiglio per gli affari economici è previsto per la diocesi (can. 492) e per la parrocchia (can. 573), e per gli Istituti religiosi è lo stesso Consiglio che i Superiori devono avere come aiuto nel loro governo (can. 627). Questi organismi danno aiuto non solo all'amministratore, ma anche al Superiore affinché possa giungere alla migliore decisione.

Conclusione

L'amministrazione dei beni temporali nella Chiesa è un servizio pratico, d'altro canto spirituale e apostolico, e viene animata dal senso di solidarietà e partecipazione, costruita sulla fiducia e trasparenza tra i membri. Essa richiede serietà e competenza per arrivare alla esecuzione corretta della decisione presa. Risulta fondamentale, anche, l'osservanza della giustizia. In tal contesto il Superiore ecclesiastico deve occuparsi in primo luogo delle necessità di adempiere i fini propri della Chiesa, il culto divino e la carità fraterna, l'apostolato per evangelizzazione e il sostentamento dei ministri.

Il Superiore ha la responsabilità ultima nell'ambito economico e amministrativo dell'ente ecclesiale affidatogli, anche se l'esistenza dell'amministratore è obbligatoria. La distinzione tra il Superiore e amministratore non priva il Superiore dalla propria responsabilità in campo dell'amministrazione dei beni. Il Superiore presiede il Consiglio di amministrazione (e.g. cann. 492 §1 e 627 §1; cf. can. 532), pone gli atti amministrativi di maggior rilievo (cann. 1277 e 638 §2); l'economo agisce «sotto l'autorità del Vescovo» (can. 494 §3) o «sotto la direzione dei rispettivi Superiori» (can. 636 §1). Spetta ai Superiori ecclesiastici agire secondo il potere di controllo affidato e mediante la supervisione sull'amministrazione della persona giuridica.

Quando la legislazione della Chiesa vieta che il Superiore sia economo allo stesso momento, vuole evitare che il Superiore, impegnato negli affari economici, trascuri l'impegno primario di dedizione alle persone della comunità affidatagli. Il cumulo delle due cariche comporterebbe una eccessiva concentrazione di oneri e responsabilità nelle mani della stessa persona, rischiando di trascurare l'ufficio pastorale. In tale situazione c'è anche il pericolo di non eseguire correttamente le opere nell'amministrazione. D'altro canto, quando i due uffici sono affidati a persone distinte, è necessario conservare l'unità nel governo della persona giuridica.

La legislazione cerca di garantire tale unità affidando il compito al Superiore e subordinando l'eonomo al Superiore²⁴.

Il Superiore e l'amministratore non sono gli unici a dover occuparsi delle questioni economiche della persona giuridica nella Chiesa. Tutti i membri sono chiamati a collaborare alla giusta composizione delle questioni economiche, poiché il conseguimento dei fini ecclesiali è compito di tutti²⁵. Il nuovo spirito di «responsabilità condivisa» deve animare la partecipazione dei fedeli laici nella comunità ecclesiale, anche nel campo dell'amministrazione dei beni. Il Vescovo provveda con mezzi idonei affinché i fedeli siano educati a partecipare come membri attivi e responsabili al sostentamento della Chiesa, così tutti saranno lieti di collaborare alla buona amministrazione dei beni (cf. cann. 222 §1 e 1261 §2; *PG* 45)²⁶.

YUJI SUGAWARA, S.J.

²⁴ Cf. V. DE PAOLIS, «L'amministrazione dei beni: responsabilità dei superiori e degli economi», *Informationes SCRIS* 27 (2001) 121.

²⁵ Per questo è opportuno che la comunità ecclesiale sia al corrente della situazione economica propria. Perciò, a meno che in qualche caso la prudenza non suggerisce il contrario, la persona responsabile può ordinare di rendere pubblici i rapporti economici periodicamente, secondo lo spirito del can. 1287.

²⁶ Cf. *Apostolorum successores* 192, 190.b. Il Vescovo deve far partecipare il clero diocesano, attraverso il Consiglio presbiterale, delle decisioni importanti che vuole adottare in materia economica, e chiederne il parere al riguardo (can. 500 §2). Secondo la natura del caso, può essere utile interpellare anche il Consiglio pastorale diocesano. Nel campo della vita religiosa, anche se l'eonomo deve essere membro dell'Istituto (can. 636), egli può tuttavia servirsi dell'aiuto di esperti laici. La lettera circolare della Santa Sede (cf. nt. 1) ribadisce che è necessario avvalersi di collaboratori laici nelle aree in cui l'Istituto non è dotato di professionalità specifiche o di competenze tecniche tra i propri membri e fa riferimento alle commissioni di studio che includono membri di altri Istituti o laici. Cf. Lettera circolare (cf. nt. 1), 18.